

LA PRETESA CODIFICAZIONE DELL'EDITTO

1. — La dottrina romanistica, antica e moderna¹, è assolutamente unanime nel ritenere che, sotto il principato di Adriano e per iniziativa di questo *princeps*: a) il sommo giurista Salvio Giuliano abbia proceduto al riordinamento e ad una sorta di rudimentale codificazione degli editti dei magistrati giurisdicenti, a culminare con quello del *praetor urbanus*²; b) un apposito *senatusconsultum* abbia solennemente dato il crisma della definitività al testo giuliano³, che venne denominato, per conseguenza, sebbene posteriormente⁴, « *edictum perpetuum* ».

Discussioni tra i romanisti non mancano neanche su questo argomento, ma son tutte discussioni subordinate all'accettazione piena ed incondizionata dell'insegnamento ora riferito⁵, che è ricavato tal quale

* In *St. in mem. di Albertario* (1953) 1.623 ss. col titolo *L'esaurimento del « ius honorarium » e la pretesa codificazione dell'editto*.

¹ Cfr. per tutti, da ultimo: SCHULZ, *History of Roman Legal Science* (1946) 127, 148 ss.; MONIER, *Manuel élémentaire de droit romain* 1⁶ (1947) 78 ss.; KASER, *Römische Rechtsgeschichte* (1950) 129 s.; ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*⁷ (1950) 104, 285.

² V. tuttavia *infra* n. 3.

³ V. tuttavia *infra* n. 3.

⁴ In proposito v. PRINGSHEIM, *Zur Bezeichnung des Hadrianischen Edikts als « edictum perpetuum »*, in *Symb. Friburg. Lenel* (1931) 1 ss., le cui conclusioni, generalmente accolte, sono che la denominazione *Edictum perpetuum* fece la sua prima ma sporadica apparizione nell'età dei Severi.

⁵ A parte le discussioni, di cui riferirò *infra* n. 3, le principali questioni dibattute dalla dottrina sembrano le due seguenti. a) Quando avvenne la codificazione giuliano-adrianea? Al riguardo esiste la più notevole e sorprendente diversità di opinioni: cfr. in proposito GIRARD, *La date de l'Édit de Julien*, ora in *Mélanges de droit romain* 1 (1912) 214 ss., e specialm. 217 nt. 6. La dottrina più recente e accreditata tende, anzi, a ritenere il problema del tutto insolubile, a parte il fatto che esso è, in verità, di assai poca importanza: cfr. SCHULZ (nt. 1) 127, MONIER (nt. 1) 78. b) La codificazione si limitò ai testi edittali del *praetor urbanus* e degli *aediles curules*, o ne riguardò anche altri, e quali? Quanto all'*edictum praetoris peregrini*, vi è chi esclude che sia stato anch'esso codificato, facendo leva sul fatto che tale editto aveva già minima importanza nel sec. II d.C. (cfr. ad es.,

da un certo numero di fonti giuridiche e letterarie⁶. Di tali controversie io tralascierò, in linea di massima, di occuparmi, perché il mio assunto, giusta quanto ho ripetutamente annunziato in precedenti scritti⁷, è di sottoporre a revisione critica proprio la pregiudiziale di esse, sostenendo la falsità della tradizione sulla codificazione dell'editto.

Lo scopo del presente saggio è di dimostrare brevemente che: *a*) gli elementi, che sogliono o possono addursi a dimostrazione dell'avvenimento codificativo, sono in gran parte illusori o controproducenti e sono, per il resto, di scarsissimo valore probatorio⁸; *b*) altri elementi, pur noti ai romanisti, ma finora non adeguatamente valutati sotto questo profilo sono tali da indurre addirittura ad escludere, posti a confronto con i precedenti, che la codificazione dell'editto abbia mai avuto luogo⁹.

A mio avviso, insomma, la tradizione relativa ad una codificazione giuliano-adrianea dell'editto ha avuto origine e diffusione esclusivamente nel mondo postclassico, a partire dal sec. IV¹⁰. Perché e come essa si

MONIER 79); ma vi è, viceversa, chi crede alla sua codificazione e giustifica il silenzio delle fonti in proposito con il rilievo che tali fonti rimontano ad un'epoca, in cui l'*edictum* del *praetor peregrinus* aveva effettivamente perduto la sua ragion d'essere a causa della *constitutio Antoniniana* del 212 d.C. (cfr., ad es., KRÜGER, *Geschichte der Quellen und Litteratur des römischen Rechts*² [1912] 95). Quanto all'*edictum provinciale*, posto che esso fosse, come giustamente assume la dottrina dominante (cfr. BUCKLAND, *L'« edictum provinciale »*, in *RHD.* 13 [1934] 81 ss.; sulle discussioni in materia, v. per tutti VOLTERRA, *Diritto romano e diritti orientali* [1937] 297 ss.), l'*edictum* generale e uniforme dei *praesides provinciarum*, la tendenza indubbiamente prevalente è di ritenere che Giuliano lo abbia incluso nell'opera di codificazione: cfr., ad es., KRÜGER 95; SCHULZ 127; MONIER 80.

⁶ V. *infra*, n. 2 e nt. 13-25.

⁷ GUARINO, *Storia del diritto romano, Lezioni universitarie* (1945) 153 ss.; *Profilo storico delle fonti del diritto romano*² (1946) 50 s.; *Salvius Iulianus* (1946) 26 ss.; *Storia del diritto romano* (1948) n. 338. Il presente scritto costituisce la prima parte della mia Relazione al Congresso internazionale di Verona (settembre 1948), nei cui *Atti* verrà contemporaneamente pubblicata la parte seconda (v. *infra* nt. 11).

⁸ V. *infra* n. 2-7.

⁹ V. *infra* n. 8-10.

¹⁰ Questa mia tesi, sinora sommariamente dimostrata, è stata già avversata esplicitamente da: CHIAZZESE, *Introduzione allo studio del diritto romano* 1² (1948) 200 nt. 1; D'ORGEVAL, *La carrière de Salvius Iulianus et la codification de l'Édit (A propos d'un livre récent)*, in *RHD.* 26 (1948) 301 ss. Posizione di attesa ha assunto, invece, il KASER, *Recensione a Guarino*, in *SDHI.* 13-14 (1947-48) 390 nt. 35. Sembra aderire il COSENTINI, *Breve nota sull'origine dell'« edictum de coniungendis cum emancipato liberis eius »*, in *St. Solazzi* (1948) 219 ss. Posizione

sia determinata può formare oggetto soltanto di congetture, la formulazione delle quali rimando, per brevità, ad altro e distinto saggio¹¹.

2. — L'argomento principe a sostegno dell'insegnamento da me contrastato è costituito, ovviamente, dalle testimonianze testuali della codificazione giuliano-adrianea dell'editto. Non pochi sono, invero, i testi giuridici e letterari, che di tale codificazione parlano o, quanto meno, fan cenno.

Non è necessaria, in questa sede, una disamina particolareggiata delle cennate testimonianze testuali¹². Basta porre in rilievo, ai fini della mia dimostrazione, che esse sono tutte rese da fonti dei secc. IV e seguenti: il che significa che non si tratta di testimonianze dirette, ma di testimonianze indirette, di attestazioni « per sentito dire » o, eventualmente, per aver più o meno male inteso. I testi, che solitamente si citano¹³, appartengono, infatti, ad Aurelio Vittore¹⁴, ad Eutropio¹⁵, a Peanio¹⁶, a S. Girolamo¹⁷, a Paolo Diacono¹⁸, a Landolfo Sagace¹⁹, a Giustiniano²⁰, ai Basilici²¹ e all'*Epitome legum*²². Quelli che possono, a mio avviso, ulteriormente citarsi sono, ancora, due costituzioni post-classiche del *Codex Theodosianus*²³ e una Novella di Valentiniano III^{24 25}.

scettica ha assunto, rispetto alla mia teoria, anche, recentemente, il DE FRANCISCI, *Per la storia dell'Editto perpetuo nel periodo postclassico*, in *Mél. De Visscher* 3 (= *RIDA*. 4) (1950) 321 ss. e nt. 7.

¹¹ Cfr. GUARINO, *La leggenda della codificazione dell'editto e la sua genesi*, in *Atti Congr. internaz. Verona* 2 (1951) 167 ss.

¹² Rimando, a questo riguardo, allo scritto cit. *retro* nt. 11.

¹³ Cfr. per tutti: GIRARD (nt. 5) 214 nt. 1, il cui elenco sembra il più completo e accurato.

¹⁴ *Vict. de Caes.* 19.1.

¹⁵ *Eutrop. brev.* 8.17.

¹⁶ Cfr. ediz. Droysen di Eutropio, in *Monum. Germ., Auct. antiquiss.* 2 (1879) 147.

¹⁷ Hyeron. *Cron.* a. 2140 Abraham, in DROYSEN (nt. 16) 146.

¹⁸ Paul. *Diac. hist. Rom.*, in DROYSEN (nt. 16) 316.

¹⁹ Cfr. *Hist. miscella*, ed. EYSENHARD (1869) 320.

²⁰ *CI.* 4.5.10.1 (a. 530); c. *Tanta-Δέδωκεν* 18 (con notevoli divergenze tra le due versioni: v. *infra* n. 3).

²¹ *Praef.* (H. 1.XXI), sch. ad D. 1.2.30 (H. 1.700).

²² Cfr. ZACHARIAE, *Ius Graeco-Romanum* 2 (1856) 280.

²³ *CTH.* 11.36.26.4 (*Grat. Val. Theod.*, a. 3791, 4.4.7.9 (*Theod.*, a. 424)).

²⁴ *Nov. Valentin.* 21.11.31 (a. 446).

²⁵ Per altre fonti, in realtà non pertinenti, sebbene talvolta citate, cfr. GIRARD (nt. 5) 214 nt. 1.

Mi sia lecito affermare, a scampo di possibili equivoci²⁶, che, evidentemente, io non intendo basare sul nudo fatto della origine postclassica delle fonti relative alla codificazione edittale alcun argomento presuntivo contro la verità di questo avvenimento. Che i testi postclassici debbano dar luogo, anzi, ad una presunzione di attendibilità quando si riferiscono ad avvenimenti delle età anteriori, è un principio che trova me, come chiunque altro, d'accordo²⁷. Tuttavia è chiaro che tale presunzione non è presunzione assoluta ed è inoltre passibile di essere smantellata non soltanto da prove testuali contrarie, di cui certo non dispongo²⁸, ma anche dalle risultanze divergenti, cui possono indurre sicuri e concomitanti indizi dell'età classica.

Si aggiunga che la scadente qualità delle testimonianze, cui fa richiamo l'« *opinio generalis* » sulla codificazione, non è per nulla compensata dal numero relativamente elevato delle stesse, perché le fonti postclassiche dianzi ricordate sono, in realtà, tra loro più o meno strettamente interdipendenti, cioè tutte, con maggiore o minore evidenza, ricalcate sulla più antica e derivate, almeno in parte, da quella²⁹. La presunzione di attendibilità rimane; ma nessuno vorrà negare che la sua forza viene ad essere da questa ulteriore constatazione ancor più sminuita.

Dei rapporti intercorrenti fra i testi relativi alla codificazione dell'editto mi sono occupato diffusamente in altro scritto³⁰. Qui sarà sufficiente, a sommaria conferma della mia affermazione, rilevar quanto segue. Aurelio Vittore ed Eutropio, i due più antichi testimoni invocati

²⁶ V. infatti CHIAZZESE (nt. 10) 200 nt. 1, secondo cui io baserei la mia tesi esclusivamente sul carattere seriore delle testimonianze relative alla codificazione.

²⁷ Alquanto arrischiata mi sembra, tuttavia, l'affermazione del CHIAZZESE (nt. 10) 200 nt. 1, secondo cui particolarmente attendibili sarebbero le attestazioni delle costituzioni giustinianee, per il fatto che « nell'età giustiniana, anche per effetto dell'indirizzo classicistico delle scuole d'Oriente, erano note numerosissime opere e testimonianze dell'epoca classica, che andarono poi perdute ».

²⁸ Posto che, come io ritengo, una codificazione dell'editto non vi sia mai stata, è chiaro che non può attendersi dagli autori classici che essi affermino esplicitamente l'inesistenza della codificazione stessa.

²⁹ V. per tutti GIRARD (nt. 5) 214 nt. 1, il quale già riduceva le testimonianze di carattere testuale a due soltanto (non tenendo conto, peraltro, dei testi cit. *retro* nt. 23 e 24, sinora sfuggiti, per quel che mi consta, alla critica).

³⁰ Cfr. GUARINO (nt. 11) n. 3 ss., cui rimando per la completa dimostrazione del punto.

dall'« *opinio generalis* »³¹, scrissero nel sec. IV inoltrato, attingendo ad un archetipo comune, costituito, pare, da una storia degli imperatori da Nerva a Diocleziano, oggi peraltro perduta³²: se pur l'archetipo realmente parlò della « codificazione », del che fortemente io dubito³³, sta di fatto che la sua confezione non fu anteriore al sec. IV. Orbene al passo di Eutropio si riallacciano, per generale riconoscimento, quattro passi di autori successivi: quelli di Peanio, di S. Girolamo, di Paolo Diacono e di Landolfo Sagace³⁴. Tenendo presente che il *Breviarium* di Eutropio, *magister memoriae* della Corte imperiale, fu scritto, prima del 378, per ordine dell'imperatore Valente, al fine di fornire la cancelleria imperiale di un succinto repertorio della storia romana³⁵, è lecito affermare che direttamente all'attestazione eutropiana si ricolleghino tre costituzioni imperiali posteriori al 378, le quali denominano l'editto pretorio come « *edictum divi Hadriani* »³⁶: una costituzione di Graziano, Valentiniano e Teodosio I del 379, una costituzione di Teodosio II del 424 e la Novella di Valentiniano III, che è del 446. Ed è evidente, io credo, che questo spunto dell'attestazione eutropiana non sia estraneo alla conoscenza, che dell'avvenimento codificato dimostra Giustiniano³⁷, sebbene sia necessario aggiungere che questo imperatore offre talune importanti precisazioni di origine certamente indipendente: le precisazioni relative al carattere di definitività del testo codificato.

Ecco, dunque, chiarirsi la via, che occorre seguire nella valutazione critica della tradizione sulla codificazione giuliano-adrianea dell'editto. Precisato che si sia il contenuto delle testimonianze postclassiche sull'avvenimento³⁸, gioverà chiedersi, anzi tutto, se sussistano indizi di origine

³¹ Cfr. *retro* nt. 14 e 15.

³² Cfr. GIRARD (nt. 5) 214 nt. 1.

³³ V. la dimostrazione svolta in GUARINO (nt. 11) n. 4, a sostegno della tesi che: Vittore, a differenza di Eutropio, non sembra affatto parlare di una codificazione dell'editto, come generalmente si ritiene; il testo di Vittore, a causa di certe sue caratteristiche formali e sostanziali, sembra essere stato, a differenza del testo di Eutropio, materialmente, se pur malamente, trascritto dall'archetipo; il testo dell'archetipo non parlava, pertanto, della codificazione dell'editto.

³⁴ Cfr. *retro* nt. 16.19.

³⁵ Cfr. per tutti, da ultimo, AMATUCCI, *La letteratura di Roma imperiale* (1947) 210.

³⁶ Cfr. *retro* nt. 23 e 24. *Amplius*, sui problemi sollevati da dette costituzioni, GUARINO (nt. 11) n. 6.

³⁷ Cfr. *retro* nt. 20. È appena il caso di aggiungere che alle notizie di Giustiniano direttamente si riallacciano le fonti cit. *retro* nt. 21 e 22.

³⁸ V. *infra* n. 3.

classica a conferma delle medesime. Posto che indizi siffatti non sussistano; posto che, viceversa, sussistano indizi tali, da sconfessare l'apporto di quelle testimonianze; la conclusione della falsità delle stesse, quale che possa esserne stata la causa, si renderà, almeno a mio avviso, necessaria³⁹.

3. — Due sono le distinte, ma coordinate risultanze, che fa d'uopo desumere dalle fonti postclassiche relative alla cd. codificazione giuliano-adrianea dell'editto⁴⁰.

Una prima risultanza è che Giuliano, sotto il principato di Adriano, svolse un'opera di una certa estensione e di una certa intensità per riordinare sistematicamente gli editti dei magistrati giurisdicenti e, quindi, per mettere insieme quel testo unitario, che andò più tardi sotto il nome di « *edictum perpetuum* ». Ciò, forse, non è dato, a mio parere, desumere con sicurezza dal dettato di Aurelio Vittore, secondo cui Giuliano « *primus edictum, quod varie inconditeque a praetoribus promebatur, in ordinem composuit* »⁴¹; ma è indispensabile ritenerlo nei confronti della affermazione eutropiana, che Giuliano « *sub divo Hadriano perpetuum composuit edictum* »⁴², nonché nei confronti di Giustiniano, che qualifica Giuliano *praetorii edicti ordinator*⁴³ e parla esplicitamente di una *compositio edicti* verificatasi sotto Adriano e per iniziativa di questi⁴⁴.

³⁹ Non condivido, pertanto, l'avviso del CHIAZZESE (nt. 10) 200 nt. 1, secondo il quale, per rendere « meno ardita » la mia tesi, occorrerebbe dimostrare come e perché sia sorta, nel sec. IV d.C., la leggenda sulla codificazione. V. comunque, in proposito, GUARINO (nt. 11) *passim*.

⁴⁰ In tali sensi la comune dottrina, per la quale rimando agli autori cit. *retro* nt. 1.

⁴¹ Cfr. Vict. *de Caes.* 19.1, e in argomento GUARINO (nt. 11) n. 4. Il « *primus (edictum... in ordinem composuit)* » fa pensare che Vittore non accennasse alla codificazione, ma all'opera scientifica svolta da Giuliano con i suoi *digesta*: la prima opera di sistemazione dei principi edittali. A conferma di questa interpretazione, cfr. Pomp. D. 1.2.2.44: *...de iurisdictione idem (i.e. Ofilius) edictum praetoris diligenter composuit*.

⁴² Cfr. Eutrop. *brev.* 8.17. Qui il fatto che si parli dell'*edictum perpetuum* e della *compositio* dello stesso non può far pensare ad altro che ad un riordinamento del testo edittale.

⁴³ Cfr. CI. 4.5.10.1 (a. 530).

⁴⁴ Cfr. c. *Tanta-Δέδοκεν* 18. Da notare che in questo paragrafo della c. *Tanta* Giustiniano qualifica Giuliano « *legum et edicti perpetui subtilissimus conditor* »: la quale qualifica, se non fosse inequivocamente inserita in tutto un di-

È sintomatico che la dottrina romanistica, o almeno quella parte di essa che ha analizzato più a fondo il problema, esiti alquanto a giungere a così fatte risultanze interpretative⁴⁵. Vedremo in seguito i profondi e giustificati motivi di tali esitazioni⁴⁶, ma sia detto sin d'ora che essi, se possono far dubitare che le attestazioni qui ricordate rispondano a verità, non autorizzano affatto una interpretazione che si metta contro il preciso ed inequivocabile significato letterale e logico delle stesse. *Ordinare edictum, componere edictum* sono locuzioni che altrimenti non possono intendersi se non nel senso da me esposto: sicché sembra lecito esigere, per prestar piena fede alle fonti, che la palingenesi dell'editto ci mostri, sia pur vagamente, un certo qual ragionevole sforzo di sistemazione, di riordinamento dello stesso, e insomma di sovrapposizione di un criterio logico ed unitario, sia pur embrionale, al disordine precedente delle sue clausole, che, dal suo canto, ben si spiega per motivi di carattere storico⁴⁷. Se nulla risultasse in tal senso, sarebbe piuttosto difficile, se non impossibile, intendere perché mai Adriano avrebbe fatto ricorso alla collaborazione di Giuliano, *legum et edicti perpetui subtilissimus conditor*, e perché mai Giuliano sarebbe passato alla storia, o almeno alla storiografia postclassica, prima e più che come autore dei *Digesta*, come riordinatore dell'*edictum perpetuum*⁴⁸.

scorso relativo alla codificazione edittale, potrebbe anche soltanto riferirsi, in sé e per sé considerata, ai *digesta* giulianeî, che furono appunto una pregiatissima opera di sistemazione dell'*edictum* pretorio (ll. 1-58) e delle *leges* vigenti (ll. 59-90).

⁴⁵ In proposito cfr., ad es.: GIRARD (nt. 5) 200 ss.; KIPP, *Geschichte der Quellen des römischen Rechts*⁴ (1919) 55 s.; WEISS, *Vorjulianische Ediktsredaktionen*, in ZSS. 50 (1930) 260 nt. 1. V. anche *infra* nt. 47.

⁴⁶ Cfr. *infra* n. 5-7.

⁴⁷ Assume il KIPP (nt. 45) 56 che «*ordinare edictum*» non indica necessariamente una revisione sistematica dell'editto, perché «*ordinare*», «*bedeutet überhaupt die Festsetzung nach Inhalt und Form*»: ma l'osservazione ha valore per singole clausole edittali (cfr. infatti Ulp. D. 25.2.13: *ita edictum ordinatum videtur*) e non per il caso nostro, in cui di «*ordinare*» e di «*componere*» si parla in relazione a tutto quanto il testo dell'editto. Analoga replica merita, a mio avviso, una osservazione, vicina a quella del Kipp, che si legge, relativamente al significato di «*componere*», in WEISS (nt. 45) 268 nt. 1. Sta di fatto, in ogni caso, che tutti quelli che si sono occupati della codificazione dell'editto si sono sempre sforzati di ritrovare indizi di un qualche sensibile riordinamento sistematico attuato da Giuliano.

⁴⁸ Per coloro che ritengono che la *insignis doctrina* di CIL. 8.24094 sia una allusione alla codificazione giuliana dell'editto (v. *infra* n. 4), vi sarebbe anche da domandarsi quale mai *insignis doctrina* avrebbe spiegato Giuliano, se non avesse nemmeno riordinato sistematicamente i testi edittali.

Una seconda risultanza, ancor piú importante ed inequivocabile, imposta dalla lettura delle fonti attinenti alla cd. codificazione edittale, è che questa abbia coinciso con il divieto assoluto per i magistrati giudicenti di accrescere, per l'avvenire, di nuove clausole i rispettivi editti. È quanto afferma esplicitamente Giustiniano, nella c. *Tanta-Δέδωκεν*⁴⁹, specificando che un *senatusconsultum* emesso su richiesta di Adriano dispose « *ut, si quid in edicto positum non invenitur, hoc ad eius regulas eiusque coniecturas et imitationes possit nova instruere auctoritas* »⁵⁰, dove è evidente che la « *nova auctoritas* » altro non è che il potere imperiale⁵¹.

Io non mi spingo ad affermare che l'attestazione di Giustiniano o il proprio trascritta significhi che Adriano abbia abolito, o fatto abolire dal *senatus*, il *ius edicendi* dei magistrati *cum iurisdictione*, perché il *ius edicendi* era tanto strettamente connesso con il potere dei magistrati, e quindi con la loro *iurisdictione*, che abolirlo sarebbe equivalso ad abolire le magistrature stesse, il che certamente non fu⁵². È fuor di discussione, peraltro, che il divieto fatto sancire da Adriano avrebbe dovuto ridurre il *ius edicendi* ad un potere meramente formale, di proclamare e riproclamare ogni anno il testo codificato, senza menomamente alterarlo e, a maggior ragione, senza menomamente accrescerlo di nuove clausole⁵³. Ed è evidente, altresí, che le fonti giuridiche classiche re-

⁴⁹ C. *Tanta-Δέδωκεν* 18.

⁵⁰ Da notare che in c. *Tanta* 18 Giustiniano afferma anche che il principio della immodificabilità dell'editto era stato, già prima di Adriano, proclamato da Giuliano: « *Iulianus legum et edicti perpetui subtilissimus conditor in suis libris hoc rettulit, ut si quid imperfectum inveniatur, ab imperiali sanctione hoc repleatur. et non ipse solus sed et divus Hadrianus rell.* Tuttavia, D. 1.3.11 (Iul. 90 dig.) riferisce un insegnamento visibilmente diverso: « *de his, quae primo constituuntur, aut interpretatione aut constitutione optimi principis certius statuendum est.* Sul punto, e sulle conseguenze da trarre in ordine alla veridicità della c. *Tanta*, v. GUARINO (nt. 11) n. 7.

⁵¹ Solo di un momento può essere il dubbio che la frase riferita nel testo significhi che anche gli imperatori, oltre i pretori, fossero autorizzati a modificare i principi edittali: basta a dileguarlo la lettura dell'intero paragrafo, il cui contesto non si presta davvero ad equivoci.

⁵² Gai 1.6 parla, successivamente al principato di Adriano, di magistrati « *qui ius edicendi habent* »: v. *infra* n. 8.

⁵³ Non credo possa sorgere il sospetto che, in virtù del *senatusconsultum* ricordato nella c. *Tanta-Δέδωκεν*, i magistrati successivi alla codificazione siano stati autorizzati a modificare e ad integrare il testo edittale, purché in corrispondenza di quanto di volta in volta prescritto dalla *nova auctoritas* imperiale.

datte successivamente alla compilazione non dovrebbero mostrar traccia alcuna di considerare il testo edittale come un testo che non fosse indispensabile rispettare pienamente, sia nelle sue formulazioni, che nella sua disposizione sistematica, quando se ne facesse il commento.

Ebbene, altra sintomatica esitazione della dottrina dominante, o almeno di certa parte di essa, riguarda appunto l'accoglimento di questi corollari. Della necessità che i commentari al presunto *edictum Hadriani*, al testo edittale codificato e perpetuo, si mostrino tra loro perfettamente conformi nell'ordine sistematico nessuno ha fatto mostra, sin oggi, per quel che mi risulta, di avvedersi. Invece, quanto alla conseguenza più ovvia ed imperiosa, quella della immutabilità del testo codificato ad opera dei *magistratus* giudicenti, vi è stato persino chi⁵⁴ si è spinto a contestarla, cercando di farsi forte con le parole della cost. Δέδωκεν ove si legge che l'integrazione analogica dell'editto sarebbe spettata, secondo Adriano, a tutti quelli che si trovassero ἐν ἀρχαῖς, e quindi anche ai *magistratus* investiti della *iurisdictio*⁵⁵. La dimostrazione dell'errore interpretativo, che vizia questa teoria, è tanto facile, che non occorre nemmeno indugiarsi⁵⁶. Giova, peraltro, l'averla segnalata per denunciare il non lieve imbarazzo in cui vengono a trovarsi i sostenitori dell'« *opinio generalis* », allorquando pongono tra loro in raffronto le dichiarazioni dei testi postclassici sulla pretesa codificazione e la realtà della giurisprudenza e del diritto onorario post-adrianeo, che riscontreremo di qui a poco sensibilmente diversa.

Ma l'« *opinio generalis* » da me combattuta si è sforzata in più occasioni di confortare la credibilità dei testi postclassici, di cui abbiamo sinora parlato, attraverso elementi indiziati desunti da testi dell'epoca classica. Sarà bene, pertanto, ch'io passi, prima d'ogni altra cosa, a di-

⁵⁴ Cfr. MONIER (nt. 1) 80. In tal senso v. già HUSCHKE, cit. da KRÜGER (nt. 5) 94 nt. 8.

⁵⁵ ... Ἀδριανὸς ... αὐτὸ δὴ τοῦτο φησὶν, ὡς εἴ τι παρὰ τὸ διατεταγμένον ἀνακύψειεν, προσήκον ἔστιν τοῦς ἐν ἀρχαῖς τοῦτο πειρᾶσθαι διαιρεῖν καὶ θεραπεύειν *rell.*

⁵⁶ Contro il riferimento ai magistrati giudicenti, v. già KRÜGER (nt. 5), che si richiama (p. 94 nt. 8) al testo corrispondente della *Tanta* per imporre l'interpretazione correttiva. Ma vi è altresì da notare che il riferimento alle magistrature repubblicane è smentito dalla stessa cost. Δέδωκεν 18, la quale, analogamente alla *Tanta*, dichiara che l'*Oratio Hadriani* era conforme all'insegnamento di Giuliano e riferisce questo insegnamento in maniera inequivocabile: ... Ἰουλιανὸς αὐτὸ τοῦτο φαίνεται λέγων καὶ τὴν ἐκ τῆς βασιλείας ἐπὶ ταῖς ἀναφουμέναις ζητήσεων ἐπικαλούμενος ἀναπλήρωσιν ...

mostrare che tali indizi, quando non sono illusori, sono addirittura controproducenti.

4. — Un primo e, apparentemente, piú clamoroso indizio sussidiario della pretesa codificazione è costituito, secondo alcuni⁵⁷, da quella famosa epigrafe di Puppūt, che è relativa al *cursus honorum* di *L. Octavius Cornelius P.f. Salvius Iulianus Aemilianus*⁵⁸.

Questa iscrizione, che nessuno dubita, me eccettuato⁵⁹, riferirsi proprio al giureconsulto Giuliano⁶⁰, porta, come è noto, la dichiarazione che a L. Salvio Giuliano Emiliano, ed a lui soltanto, « *divus Hadrianus . . . salarium quaesturae duplicavit propter insignem doctrinam* ». La notizia è stata posta in relazione con quella attinente alla codificazione e se ne è tratta la conseguenza che Giuliano riordinò l'editto durante la sua *quaestura* e che appunto per ciò il *salarium* relativo a detto ufficio gli venne raddoppiato dal riconoscente Adriano.

A mio fermissimo avviso, l'indizio qui ricordato è del tutto insussistente, perché ritengo di aver sufficientemente dimostrato, in altra occasione⁶¹, che l'epigrafe tunisina, checché se ne sia detto sino ad oggi, certamente non si riferisce a Giuliano, che oltre tutto sembra aver avuto il *praenomen* di *Publius*⁶², ma riguarda, tutt'al piú, un suo figliuolo, de-

⁵⁷ Cfr. ad es., MOMMSEN, *Salvius Iulianus*, ora in *Juristische Schriften* 2 (1905) 3; BOULARD, *L. Salvius Iulianus* (1902) 27; GIRARD (nt. 5) 233 ss.; D'ORGEVAL (nt. 10) *passim*.

⁵⁸ CIL. 8.24094, ILS. 8973. L'epigrafe in questione fu scoperta, come è noto, a Souk-el-Abiod (Tunisia), presso l'antico villaggio di Puppūt.

⁵⁹ Cfr. GUARINO, *Iulianus* (nt. 7) 18 ss.

⁶⁰ V. da ultimo (a prescindere dai manuali e dai cit. nella nt. 29) SCHULZ 105; MERLIN, *Le jurisconsulte Salvius Iulianus proconsul d'Afrique*, in *Mém. Acad. inscript. Bell. Lettres* 54.2 (1941). V. tuttavia KUNKEL, *Ueber Lebenszeit und Laufbahn des Juristen Iulians*, in *Iura* 1 (1950) 193 ss., secondo cui la mia dimostrazione è valsa a rendere meno sicuro di prima il riferimento dell'epigrafe tunisina al giurista Giuliano, riferimento che tuttavia rimarrebbe « *mehr oder weniger wahrscheinlich* », quanto meno sino ad una chiara e decisiva prova del contrario.

⁶¹ V. *retro* nt. 59.

⁶² Cfr. CIL. 6.375, ILS. 2104 (*Fasti consulares* del 148 d.C.), che la dottrina dominante riferisce con sicurezza al giureconsulto Giuliano. Si è opposto al mio rilievo (v. da ultimo D'Orgeval e Kunkel cit. a nt. 10 e 60) che Giuliano può ben aver avuto un doppio *praenomen*, di cui l'uno (*Lucius*) appare nell'epigrafe di Puppūt e l'altro (*Publius*) si fa vivo nei *Fasti* consolari del 148. Ma mi permetto di obiettare che, se l'ipotesi del doppio *praenomen* è verosimile, è

signato per l'appunto come *Publii filius*. Ma non voglio pregiudicare la dimostrazione, che forma oggetto del presente scritto, attraverso l'imposizione della mia tesi circa l'iscrizione di Puppit⁶³.

Per chi non sappia fare a meno di rimaner pienamente convinto del riferimento di quest'ultima al giureconsulto Giuliano io passo a sostenere, in linea subordinata, che, come è stato già opportunamente rilevato da molti autorevoli sostenitori della stessa « *opinio generalis* »⁶⁴, non è credibile che la *duplicatio* del *salarium quaesturae* « *propter insignem doctrinam* » sia, nell'epigrafe, un accenno alla codificazione, e perciò un indizio della verità della medesima.

Si consideri, in primo luogo, che la « *insignis doctrina* » dell'iscrizione tunisina non soltanto non richiama affatto alla mente, nella sua genericità, la dottrina giuridica di Giuliano⁶⁵, ma tanto meno è atta ad indicare, o anche solo ad adombrare, nella sua astrattezza, il fatto specifico e concreto del riordinamento dell'editto⁶⁶. Della qualità di giureconsulto sommo di Giuliano, dei suoi meriti di codificatore del testo editto è assai difficile credere che l'epigrafe laudativa di Puppit, ove avesse realmente fatto riferimento a lui, avrebbe mai taciuto⁶⁷. Ad ogni modo, ammettere che l'epigrafe in questione, per indicare la codificazione dell'editto, abbia fatto ricorso alla tortuosa circonlocuzione della

invece assai inverosimile che tal doppio *praenomen* non risulti nella lunga e circostanziata epigrafe di Souk-el-Abiod.

⁶³ Per una replica alle obiezioni mosse, in proposito, dal D'ORGEVAL (nt. 10) e dal KUNKEL (nt. 60), rimando a GUARINO, *Notazioni romanistiche: VII*, in *AUCT.* 4 (1950) 200 ss.

⁶⁴ Cfr., in questo senso, DE FRANCISCI, *Contributo alla biografia di Salvio Giuliano*, in *RIL.* 41 (1908) 450 ss.; KRÜGER (nt. 5) 184 ss.; APPLETON, *La date des « digesta » de Julien*, in *NRH.* 34 (1910) 740 s.

⁶⁵ In tal senso v. ora anche KUNKEL (nt. 60) 201, che peraltro si mostra incline a ritornare alla interpretazione tradizionale attraverso l'osservazione che la *insignis doctrina* di L. Salvio Giuliano fu manifestata nell'esercizio di una magistratura. Vaghe e poco concludenti le altre repliche mosse dal D'ORGEVAL (nt. 10) 307.

⁶⁶ Si noti altresì che l'epigrafe di Puppit dice « *cui divos Hadrianus soli salarium quaesturae duplicavit propter insignem doctrinam* ». Da questo modo di esprimersi non può dedursi che L. Salvio Giuliano abbia meritato la *duplicatio* del *salarium quaesturae* in virtù di un *quid* speciale di attività svolta al servizio di Adriano; ma può dedursi soltanto che egli, nella esplicazione delle normali attività di *quaestor*, eccelse sui suoi colleghi, venendo pertanto premiato dal *princeps*, a cagione della *insignis doctrina*, di cui fece mostra.

⁶⁷ Argomento, questo, che anche i miei più recenti oppositori (nt. 10 e 60) trascurano, credo, a torto.

« *insignis doctrina* » costituisce, quanto meno per le mie limitate facoltà mentali, una illazione impossibile.

D'altra parte, va rilevato che il Giuliano dell'epigrafe, stando alla lettura del suo lungo e complesso *cursus honorum*⁶⁸, dovette essere *quaestor* in assai giovane età, forse addirittura nell'età minima dei 25 anni⁶⁹. Se è concepibile che, in tale età, egli abbia potuto far mostra di una pur vasta cultura generica, tale da attirare su di lui l'attenzione del *princeps*⁷⁰, meno credibile è che egli già si fosse potuto formare e far riconoscere l'esperienza necessaria al compito del riordinamento dei testi edittali⁷¹. Chi⁷², di recente, per sfuggire a questa difficoltà, ha supposto che Giuliano sia entrato nella carriera senatoria relativamente tardi e sia stato *quaestor* sui 37 anni, nel 137 d.C.⁷³, non ha tenuto

⁶⁸ Egli fu, stando a CIL. 8.24094, *decemvir stlitibus iudicandis*, poi *quaestor Augusti*, *tribunus plebis*, *praetor*, *praefectus aerarii Saturni*, *praefectus aerarii militaris*, *consul*, *pontifex*. Sotto Antonino Pio fu *sodalis Hadrianalis*. Dai *divi Fratres* fu nominato *sodalis Antoninianus* e fu inviato come *legatus principis* nella Spagna citeriore. Infine, non prima del 163-164, fu fatto *proconsul provinciae Africae*. V. in proposito: GUARINO, *Iulianus* (nt. 7) 8 ss.

⁶⁹ V. in particolare GIRARD (nt. 5) 241 e nt. 2. Cfr. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht* 1.573 s., 606.

⁷⁰ V. tuttavia, in senso contrario, D'ORGEVAL (nt. 10) 307, con motivazione, che sembra estremamente tenue: « on ne peut... admettre qu'un lettré *in utraque lingua* comme Hadrien ait récompensé un secrétaire qui lui aurait préparé ses discours ». Secondo il mio contraddittore dovrebbe essere, dunque, inverosimile che Lorenzo il Magnifico abbia coperto di onori il Poliziano, o che Leone XIII (notoriamente ottimo ed elegante latinista) si sia fatto minutare le encicliche e i brevi dall'apposita cancelleria.

⁷¹ Gli autori cit. *retro* nt. 64 hanno addirittura sostenuto che l'opera di codificazione degli editti avrebbe potuto esser realizzata da Giuliano soltanto in veste di *praetor* (o di *magistratus maior*). Giustamente ha obiettato il D'ORGEVAL (nt. 10) 307 s. che la codificazione (ammesso che sia avvenuta) si basò in ogni caso sull'autorità del *princeps* (e, aggiungo, fu avallata da quella del *senatus*), sicché un *quaestor Augusti* avrebbe ben potuto attendervi, ed anzi sarebbe stato tra le persone maggiormente indicate allo scopo. Ciò non elimina, tuttavia: a) l'inverosimiglianza generica del « coup d'état » di Adriano, per i motivi che esporrò *infra* n. 8; b) l'inverosimiglianza specifica della tesi che Adriano, per un'opera tanto delicata quale quella della codificazione, abbia potuto far affidamento su un giureconsulto ancor giovane e poco noto; c) l'inammissibilità della tesi che un *quaestor* o lo stesso *princeps* abbiano potuto apportare innovazioni agli editti (v. *infra* n. 5).

⁷² Cfr. D'ORGEVAL (nt. 10) 307 s., 310.

⁷³ La codificazione sarebbe avvenuta in occasione dei *Vicennalia* del *princeps*, quando Adriano aveva preso sede a Tivoli. Per il che il D'ORGEVAL (nt. 10) 307

presente che i 35 o 36 libri *ad Sabinum* di Sesto Pomponio furono probabilmente scritti sotto Adriano, dunque non dopo il 138⁷⁴, ma lo furono certamente dopo la codificazione, se codificazione vi fu⁷⁵: sicché verrebbe a doversi concludere, contro ogni umana verosimiglianza, che l'opera di Pomponio fu composta nel giro di un anno.

Da ultimo, rinviando a fra poco ulteriori considerazioni critiche, sottolineerò che l'epigrafe tunisina, parlando di un *salarium quaesturae* spettante a L. Salvio Giuliano, fa intendere che questi si segnalò agli occhi del *princeps* in occasione ed a causa di viaggi fuori Roma, perché solo fuori Roma, a titolo di rimborso spese, percepivano i *quaestores*, per quanto sappiamo, un *salarium*⁷⁶.

Orbene non solo è logico credere che la codificazione, se vi fosse stata, avrebbe avuto luogo a Roma; non solo risulta, da quanto afferma Giustiniano⁷⁷, che in Roma appunto avrebbe provveduto il *princeps*, eventualmente a mezzo di un suo *quaestor*, a farla approvare dal senato; ma inoltre, a coronare la tesi della inattendibilità del riferimento dell'epigrafe alla codificazione, non può non osservarsi che sarebbe stato

nt. 2 rimanda ad un suo inedito *Essai sur l'oeuvre législative et administrative de l'empereur Hadrien* (Thèse 1947).

⁷⁴ Cfr. per tutti KRÜGER (nt. 5) 191.

⁷⁵ Invero, sia che si ritenga che l'*edictum «de coniungendis»* fu introdotto da Giuliano in occasione della codificazione, sia (e peggio) che si ritenga essere stato esso posteriore alla codificazione (così appunto il D'ORCEVAL [nt. 10] 310, che lo attribuisce al 142) (v. *infra* n. 5), sta di fatto che Pomp. D. 38.6.5 pr. (4 *ad Sab.*) conosce e commenta la clausola in questione.

⁷⁶ Cfr. in proposito MOMMSEN (nt. 57) 3, il quale, non volendo rinunciare al riferimento dell'epigrafe alla codificazione, è costretto a parlare, in ordine al caso del *quaestor* Giuliano, di una eccezione alla regola costituzionale. Diversa strada, assai meno cautamente, a mio avviso, battono il KUNKEL (nt. 60) 200 s. e il KÜBLER, *Geschichte des römischen Rechts* (1925) 212: per il primo, non sarebbe detto che i *principes* non abbiano salariato i *quaestores Augusti*, che erano sostanzialmente loro funzionari; per il secondo, l'epigrafe tunisina sarebbe addirittura la prova che, ai tempi di Adriano, i *quaestores* ricevevano un *salarium* anche in Roma. Ambedue le esposte tesi mi sembrano alquanto inverosimili: i *quaestores Augusti* erano pur sempre *magistratus reipublicae*, il *salarium* era pur sempre da pagarsi a carico dell'*aerarium Saturni*, e quindi nei limiti delle regole costituzionali repubblicane: se le cose, ai tempi di Adriano, fossero già andate come il Kunkel inclina a credere e il Kübler esplicitamente afferma, è probabile che non avrebbe sostenuto le spese dell'innovazione l'*aerarium populi Romani*, ma piuttosto il *fiscus Caesaris*, sicché non si sarebbe parlato di *salarium* in relazione al presunto stipendio dei *quaestores in urbe*.

⁷⁷ C. *Tanta-Δέδωκεν* 18, ove si parla di una *oratio in senatu* (nel testo greco, di una *oratio ad populum*).

veramente assurdo e ridicolo che Adriano avesse escogitato come atto premio a tanta opera il misero e tortuoso espediente della concessione di un *salarium quaesturae* e della duplicazione del medesimo a Giuliano, « *ordinator edicti* »⁷⁸.

5. — Vi è chi⁷⁹, a riprova della codificazione giuliano-adrianea, con particolare riguardo all'editto pretorio, si sforza di far leva su ciò: che Marcello⁸⁰ ed Ulpiano⁸¹ denominano *novum edictum* « *de coniungendis cum emancipato liberis eius* »⁸², di cui, anzi, un passo del primo fra i due specificherebbe trattarsi di un « *caput edicti, quod a Iuliano introductum est* ». Giuliano, dunque, si dice, codificò veramente gli editti, ed è provato « *per tabulas* », o quasi, che vi apportò inoltre novità di carattere sostanziale⁸³.

L'indizio, se indizio esso è, potrebbe essere preso in considerazione solo se il passo di Marcello, su cui essenzialmente esso si fonda, si sottraesse alla critica interpolazionistica. Viceversa vi è stato chi⁸⁴, di recente, facendo seguito ad assaggi già operati da altri⁸⁵, è riuscito a

⁷⁸ L'argomento è tale, a mio credere, da togliere ogni peso alle ingegnose (troppo ingegnose) spiegazioni del D'ORGEVAL (nt. 10) 307 e del GIRARD (nt. 5) 245 ss. Per il primo, la codificazione sarebbe avvenuta (v. nt. 73) quando Adriano e Giuliano si trovavano a Tivoli, fuori Roma ma vicinissimi a Roma; per il secondo, il *salarium* sarebbe spettato a Giuliano, *quaestor Augustalis*, per aver accompagnato il *princeps* in viaggio la maggior parte di un certo anno, mentre la *duplicatio* di esso sarebbe stata elargita in premio dell'aver lealmente proceduto in Roma, nel poco tempo restante, alla codificazione dell'editto.

⁷⁹ Cfr., da ultimo, WEISS (nt. 45) 260 s.

⁸⁰ D. 37.8.3 (Marcell. 9 dig.): ... *nepoti tamen retento in potestate bonorum possessio dari debet, quoniam, si pater eius emancipatus praeteritus esset, simul cum eo bonorum possessionem accipere posset propter id caput edicti, quod a Iuliano introductum est, id est ex nova clausula*...

⁸¹ D. 37.9.1.13 (Ulp. 41 ad ed.): *Si pater nuru praegnate filium emancipaverit, non in totum repelli uterus debet: namque natus solet patri ex novo edicto iungi*...

⁸² Cfr. LENEL, EP.³ § 146.

⁸³ Sebbene si aggiunga subito che l'accento posto da Marcello e da Ulpiano sul *novum edictum* è indizio del fatto che a questa sola novità si limitò Giuliano in occasione della codificazione: v. in proposito, WEISS (nt. 45) 261.

⁸⁴ V. COSENTINI (nt. 10) 219 ss., specialm. 221 ss.

⁸⁵ In D. 37.8.3 (nt. 80) le parole « *id est ex nova clausula* » furono giudicate interpolate dal Perozzi (*Istituzioni di dir. rom.* 2³ [1928] 586) e dal WEISS (nt. 45). Il BIONDI (*Sulla dottrina romana dell'« actio arbitraria »*, in AUPA. 1 [1912] 50 nt. 5) ha esteso poi il sospetto a tutto lo squarcio « *simul cum eo — clausula* », ma con argomentazione, a mio avviso, poco probante.

dimostrare convincentemente, almeno a mio avviso, che tutto il brano, di cui fa parte l'inciso menzionante Giuliano, è di preta derivazione postclassica⁸⁶. Che l'*edictum* « *de coniungendis* » sia stato veramente creato da Giuliano è, pertanto, assai dubbio. Altro problema, di assai minor rilievo, è quello di accertare il motivo per cui quell'editto fu qualificato *novum* da Ulpiano ed eventualmente da altri giuristi classici⁸⁷. Ma, quale che possa essere stato tale motivo, è tuttavia chiaro che quella sola qualifica non implica, di per se stessa, alcun collegamento della clausola « *de coniungendis* » con Giuliano, e tanto meno con la pretesa codificazione giuliana.

Ad ogni buon conto, per il caso che non si volesse condividere la tesi critica da me accolta, e si ammettesse cioè che l'*edictum* « *de coniungendis* » sia stato veramente formulato da Salvio Giuliano, la circostanza, a mio avviso, non soltanto non sarebbe probante per l'« *opinio generalis* », ma risulterebbe in contrasto con altri elementi di prova della stessa, se non addirittura con tutta la tradizione sulla codificazione dell'editto. Che essa non sarebbe probante in pro dell'insegnamento generale, è intuitivo: dire che un certo *caput edicti* « *a Iuliano introductum est* » non significa, infatti, accennare, nemmeno lontanamente, al preteso avvenimento codificativo⁸⁸, che richiede, dunque, di essere dimostrato solo attraverso altri e diversi elementi. Quanto al carattere controproducente della circostanza, valgano a metterlo in luce le brevi considerazioni che seguono.

⁸⁶ Giustamente il COSENTINI (nt. 10) impugna (226 s.) la genuinità del brano « *quoniam si — ex clausula* », mettendo in luce la grave erroneità di questa dimostrazione alla luce dei principi sulla *bonorum possessio contra tabulas*. Sorge, peraltro, a questo proposito, la questione se l'esplicativo « *id est ex nova clausula* » sia stato apposto dalla stessa mano, che ha vergato la glossa « *quoniam rell.* » o da altra mano successiva. A una mano diversa e successiva farebbe pensare il WEISS (nt. 45), quando osserva (260) che la frase, oltre che superflua, è una parafrasi di « *propter id caput edicti, quod a Iuliano introductum est* »; ma può pensarsi, in contrario, che l'autore di « *quoniam rell.* », sapendo che l'*edictum* « *de coniungendis* » era anche chiamato « *nova clausula* », abbia aggiunto l'esplicazione « *id est rell.* » di suo proprio pugno, per amor di chiarezza.

⁸⁷ Secondo il COSENTINI (nt. 10), i classici (cfr. Ulp. D. 37.9.1.13) chiamarono « *novum* » l'*edictum* « *de coniungendis* » perché era l'ultimo, in ordine di tempo, tra quelli relativi alla *bonorum possessio contra tabulas* (cfr. 230 s.). Questo motivo mi sembra, allo stato degli atti, il più convincente.

⁸⁸ Non pochi sono i casi, notissimi, riportati dalle fonti, di *edicta* introdotti da questo o da quel pretore.

Se fosse certo che l'*edictum « de coniungendis »* fu introdotto da Salvio Giuliano, saremmo tenuti, in primo luogo, a credere meno che mai a quanto si pretende desumere dall'epigrafe di Puppit, e cioè che Giuliano codificò l'editto da *quaestor*⁸⁹. Invero, se è ammissibile che un *quaestor Augustalis* possa aver riordinato gli editti e che il senato possa aver vietato ai magistrati di accrescerli per l'avvenire di nuove clausole, è del tutto incredibile che un *quaestor* o il *princeps* o il *senatus* possano essersi arrogato il potere di « creare », in luogo del *praetor urbanus* in carica, una o più nuove clausole edittali⁹⁰. Dato che il *ius edicendi* dei magistrati non fu abolito per effetto della codificazione⁹¹, possiamo ammettere che un nuovo istituto giuridico sia stato creato dal *princeps* mediante una sua *constitutio* o dal *senatus* mediante un *consultum*, ma non possiamo dilaniare la logica del diritto romano sino al punto di credere che il nuovo istituto sia stato bellamente immesso in questo o quel testo edittale nella veste tecnica di un *edictum*.

Giuliano, dunque, o codificò l'editto da *praetor urbanus*, nel quale caso avrebbe anche potuto incrementare il testo pretorio di nuove clausole⁹², o non lo codificò affatto, come io tendo a credere. Considerato che egli rivestì ovviamente la *praetura* dopo la *quaestura*, è chiaro che l'epigrafe di Puppit trova un altro ostacolo alla sua deducibilità nella nostra questione.

Ma vi è forse, come dicevo, qualcosa di più. Sia stato o non sia stato l'*edictum « de coniungendis »* formulato da Giuliano, il fatto che

⁸⁹ V. retro n. 4.

⁹⁰ Non è escluso che a siffatta assurdità, sfuggita a tanti illustri romanisti moderni, non abbia pensato neanche il glossatore postclassico di Marcell. D. 37.8.3, che scriveva in un'epoca in cui si era diffusa la leggenda sulla codificazione giuliano-adrianea dell'editto.

⁹¹ V. retro n. 51. Cfr. Gai 1.2: ...*edicta eorum, qui ius edicendi habent*... Cfr. anche Gai 1.6. Che le Istituzioni di Gaio siano state scritte posteriormente al principato di Adriano, è fuor di ogni discussione: cfr. per tutti KRÜGER (nt. 5) 205 ss.

⁹² E, si noti, il solo testo pretorio, anzi, più precisamente, il solo *edictum urbanum*. La dottrina anteriore al ritrovamento di CIL. 8.24094 (a. 1899) non dubitava che Giuliano avesse proceduto alla codificazione edittale in veste di *praetor*. Posteriormente al 1899, hanno insistito in questa tesi il KORNEMANN, *Der Jurist Salvius Julianus und Kaiser Didius Julianus*, in *Klio* 6 (1966) 181 nt. 7, e il DE FRANCISCI (nt. 64) 451. Senonché, a parte ogni altra considerazione, è stato loro giustamente obbietato dal GIRARD (nt. 5) 239 nt. 1, che la tesi non sembra conciliabile con il riferimento al Giuliano dell'epigrafe tunisina.

esso venga denominato *novum* dai giuristi classici può addirittura invitare a concludere che la codificazione non vi sia stata. Infatti, è stato finemente notato che i giureconsulti classici non avrebbero, presumibilmente, qualificato « *nova clausula* » una clausola, sia pur di recente acquisto, la quale avesse fatto parte del testo codificato⁹³. Pertanto, o è da credersi che detta clausola sia venuta in essere successivamente alla codificazione, rispetto alla quale sarebbe stata appunto denominata « *nova* »⁹⁴, o è da concludersi che la codificazione dell'editto non abbia mai avuto luogo. E siccome l'analisi delle dichiarazioni di Giustiniano ci ha dinanzi indotti ad escludere nel più pieno dei modi la prima eventualità⁹⁵, nella quale si sarebbe concretata una modificazione del testo codificato, è evidente, a mio parere, che la seconda alternativa è quella giusta.

6. — La dottrina romanistica non sembra avere finora considerato con sufficiente attenzione la già accennata impossibilità di credere che Giuliano, in veste di *quaestor Augustalis*, possa avere non più pubblicati gli editti, ma addirittura innovato in essi. Essa, pertanto, si è data molto d'attorno per ricercare altri indizi di pretese novità giulianee negli editti dei magistrati giurisdicenti⁹⁶.

Giova dire che questi tentativi hanno approdato a risultati di tenuità tale, da confinare con l'inconsistenza. Senza soffermarmi sui casi più palesemente criticabili, esaminerò succintamente gli argomenti forniti di una certa qual base testuale.

Una modifica sostanziale apportata da Giuliano al testo dell'editto pretorio sarebbe attestata, secondo certi autori⁹⁷, da un passo di Ulpiano⁹⁸, ove si legge che « *Iulianus Labeonis opinionem secutus etiam actoris habuit rationem, cuius interdum potuit interesse Ephesi recipere* »⁹⁹. Forse il passo è alterato, ma non sembra, comunque, ammissibile l'opinione di chi lo ritiene frutto, nella sua interezza, di interpo-

⁹³ L'osservazione è del Monier ed è riferita e condivisa dal D'ORGEVAL (nt. 10) 309.

⁹⁴ In tal senso: MONIER (nt. 1) 80 (cfr. *retro* n. 3 e nt. 54); D'ORGEVAL (nt. 10) 309.

⁹⁵ V. *retro* n. 3.

⁹⁶ Per una diligente raccolta di tali indizi, cfr. WEISS (nt. 45) 262 ss.

⁹⁷ Cfr. LENEL, *EP.*³ 243 e in *ZSS.* 37 (1916) 125; WEISS (nt. 45) 263 s.

⁹⁸ D. 13.4.2.8 (Ulp. 27 *ad ed.*).

⁹⁹ Trattasi del commento all'*edictum* « *de eo quod certo loco* »: cfr. LENEL, *EP.*³ § 96.

lazione¹⁰⁰. Ammesso che il riferimento a Giuliano ed a Labeone sia genuino, mi sembra, tuttavia, azzardatissima, anzi del tutto preconcetta, l'affermazione che qui Giuliano venga ricordato nella sua qualità di codificatore dell'editto¹⁰¹. È evidente, viceversa, che Ulpiano, i cui *libri ad edictum* tanto da presso ricalcarono i *digesta* giuliane¹⁰², riferisce soltanto una opinione, una autorevolissima opinione del suo autore: opinione, d'altronde, già espressa un secolo prima da Labeone¹⁰³.

Non meno illusoria e azzardata delle precedenti è l'argomentazione¹⁰⁴, che si basa, da taluno, su un testo di Callistrato¹⁰⁵, in cui si legge che « *contra sententiam eius* (i.e. *Labeonis*) *edictum perpetuum scriptum est* »¹⁰⁶. L'alterazione del frammento è stata, a mio parere, decisamente dimostrata da altri¹⁰⁷. Ma, volendo pur ammettere che il passo sia genuino, non vedo che altro esso dica, per chi non sia ossessionato dall'idea della codificazione edittole, se non questo: che l'editto, e si dica

¹⁰⁰ V. invece, in tal senso, ARANGIO-RUIZ, in *BIDR.* 25 (1912) 167; BIONDI, in *BIDR.* 26 (1913) 50.

¹⁰¹ Il LENEL (nt. 62) afferma questa interpretazione come « possibile » e, per aumentarne la verosimiglianza, fa richiamo (p. 243 nt. 3) alla pretesa modificazione giuliana dell'editto sul *commodatum*, di cui si parlerà *infra* nel testo e nt. 111.

¹⁰² Sul punto, cfr. da ultimo GUARINO, *Julianus* (nt. 7) 113 s.; WOLFF, *Concerning the Transmission of Julians « Digesta »*, in *Seminar* 7 (1949) 69 ss.

¹⁰³ Non è da escludere che dal testo di Ulpiano sia caduta la menzione del libro dei *digesta*, in cui Giuliano riferiva e faceva sua l'opinione di Labeone. Interpolazioni privative del genere sono, notoriamente, comunissime nei *Digesta* giustiniane. Ma può anche darsi che Ulpiano, il quale si rifaceva ad ogni piè sospinto all'insegnamento di Giuliano, non abbia citato in questo punto il libro dei *digesta* giuliane, per averlo già indicato prima, cioè all'inizio della trattazione relativa all'*edictum « de eo quod certo loco »*.

¹⁰⁴ Cfr. WEISS (nt. 45) 264.

¹⁰⁵ D. 49.14.1.1. (Callistr. *de iure fisci*): *An bona, quae solvendo non sint, ipso iure ad fiscum pertineant, quaesitum est. Labeo scribit etiam ea, quae solvendo non sint, ipso iure ad fiscum pertinere. sed contra sententiam eius edictum perpetuum scriptum est, quod ita bona veneunt, si ex his fisco adquiri nihil possit.*

¹⁰⁶ La controversia (riferita nel testo riportato retro nt. 105) era relativa all'*edictum « cui heres non extabit »*: LENEL, *EP.* 418.

¹⁰⁷ Cfr. PRINGSHEIM (nt. 4) 23 ss.; SOLAZZI, *Il concorso dei creditori nel diritto romano* 1 (1937) 90 s. e 91 nt. 3. Contrariamente ai due citati autori, non sarei tanto dubbioso che Labeone abbia scritto « *ea, quae solvendo non sint, ad fiscum pertinere* »; comunque, conformemente ad essi, ritengo fantastico che Callistrato abbia detto « *contra sententiam eius edictum perpetuum scriptum est* ».

pure l'*edictum perpetuum*, fu redatto in maniera difforme da un insegnamento di Labeone. Il che non è detto che sia avvenuto ad opera di Giuliano e in occasione della pretesa codificazione, in quanto ha avuto ben tutto il tempo per accadere nel corso del sec. I d. C.¹⁰⁸. Ed anzi Giavoleno, predecessore di Giuliano, attesta che il principio opposto all'*opinio* labeoniana era già accolto ai suoi tempi¹⁰⁹.

E che dire, da ultimo, di quest'altro pseudo-argomento, di cui cerca avvalersi l'«*opinio generalis*»? Vi è, come è noto, un passaggio di Ulpiano¹¹⁰, relativo al *commodatum*, dal quale risulta che «*qui concepit edictum, commodati fecit mentionem, cum Paconius utendi fecit mentionem*» e che Labeone affermò esservi un rapporto di *species a genus* tra *commodatum* e *utendum datum*: dopo di che il testo conclude, notando che, «*ut apparet, proprie commodari res dicitur et quae soli est, idque et Cassius existimat*». Ebbene, si è detto¹¹¹ che il primo a parlare di *commodatum* fu Labeone e il primo a introdurre questo termine nell'editto pretorio fu Giuliano, «*qui concepit edictum*». Conclusione discutibilissima la prima, assurda la seconda. «*Qui concepit edictum*» è, evidentemente, nell'intenzione di Ulpiano, il pretore che introdusse l'editto sul *commodatum*; né meno evidente è che il tenore di tale editto sia stato «*ab origine*»: «*quod quis commodasse dicitur*»¹¹².

7. — Si è tentato, infine, per suffragare l'«*opinio generalis*», di dimostrare, per segni inequivoci, che un'opera concreta e sensibile di riordinamento degli editti fu effettivamente compiuta da Giuliano¹¹³.

A parere ormai quasi universale¹¹⁴, non vi potrebbero essere dubbi circa questa modificazione giuliana del sistema edittole: la eliminazione di una presunta «*appendice*», contenente le *formulae* delle *actiones*, se-

¹⁰⁸ Cioè nel periodo intercorrente tra Labeone e Giuliano.

¹⁰⁹ Cfr. D. 49.14.11 (Iavol. 9 *epist.*): *Non possunt ulla bona ad fiscum pertinere, nisi quae creditoribus (dimissis) superfutura sunt: id enim bonorum cuiusque esse intellegitur, quod aeri alieno superest.*

¹¹⁰ D. 13.6.1.1 (Ulp. 28 *ad ed.*).

¹¹¹ Cfr. WEISS (nt. 45) 262 s. V. anche *retro* nt. 101.

¹¹² Cfr. LENEL, *EP.*³ 252.

¹¹³ V. ancora WEISS (nt. 45) 258 ss., 292 ss.

¹¹⁴ V. tuttavia RICCOBONO, *Recensione a Girard* (nt. 117), in *BIDR.* 20 (1908) 106 ss.; LENEL, *EP.*³ § 18 nt. 4. V. anche FERRINI, *Intorno all'ordinamento dell'Editto pretorio prima di Salvio Giuliano*, ora in *Opere* 2 (1929) 163 ss. Cfr. anche, per una replica, GIRARD (nt. 117) 200 nt. 4.

guita dal trasferimento di dette *formulae* ciascuna a ridosso della *clausula* relativa. La tesi venne formulata, inizialmente¹¹⁵, a titolo di mera congettura, proprio ed esclusivamente allo scopo di giustificare in qualche modo l'appellativo di « *ordinator edicti* » attribuito a Giuliano dalle note fonti postclassiche¹¹⁶. Ma di essa, piú tardi, taluno¹¹⁷, largamente plaudito dalla dottrina¹¹⁸, credette di aver fornito una prova parziale, peraltro di innegabile evidenza, attraverso l'analisi di un paragrafo dei libri *iuris notarum* di Probo, paragrafo costituito da abbreviazioni tratte da alcuni dei primi titoli dell'editto pretorio¹¹⁹. Le 24 abbreviazioni ivi contenute corrispondono approssimativamente, nell'ordine, al tenore delle clausole degli anzidetti titoli edittali¹²⁰, e poiché mancano del tutto le abbreviazioni relative alle *formulae* corrispondenti a quelle clausole, ci si è sentiti autorizzati a congetturare che nel testo edittale utilizzato da Probo, contemporaneo di Nerone e dei Flavii¹²¹, le *formulae* delle *actiones* erano ancora sistemate, tutte insieme, in una sola e separata appendice.

Ragionamento apparentemente, ma solo apparentemente impeccabile, quello ora riassunto¹²². Argomentazione, in ogni caso, inefficiente allo scopo di provare che sia stato Giuliano ad operare la presunta riforma sistematica.

Nulla esclude che la riforma sistematica in questione sia stata compiuta prima di Giuliano e Adriano, sebbene dopo Probo e il principato dei Flavii. Nulla esclude che Probo, avendo dedicato altra parte della

¹¹⁵ Cfr. WLASSAK, *Edikt und Klageform* (1882) 22 ss., 27.

¹¹⁶ Cfr., in specie, Vict. *de Caes.* 19.1, Iust. CI. 4.5.10.1, Iust. c. *Tanta - Δέδωκεν* 18.

¹¹⁷ Cfr. GIRARD, *Un document sur l'Edit antérieur à Julien*, ora in *Mélanges* cit. 177 ss., specialm. 197 ss.

¹¹⁸ V. i citati da GIRARD (nt. 117) 221 nt. 1. Adde: WEISS (nt. 45) 258 ss.; MONIER (nt. 3) 80, SCHULZ (nt. 3) 152.

¹¹⁹ Prob. *Iuris notarum lib.* § 5 « *de edictis perpetuis* », n. 1-24, in BAVIERA, FIRA. II² 456.

¹²⁰ Secondo le induzioni del GIRARD, *cit.* (v. anche *cit.* 211 ss.): tit. I, § 1: n. 1-6; § 2: n. 8; § 3: n. 9-11; tit. X, § 7: n. 12-15, § 43: n. 16-19; tit. XII, § 51; n. 20-24.

¹²¹ Cfr. SCHANZ-HOSIUS, *Geschichte der römischen Litteratur* 2⁴ (1935) 734 ss.

¹²² Giustamente ebbe a rilevare, in contrario, il RICCOBONO (nt. 114) che Probo combinò le sue abbreviazioni con altri criteri e che, pertanto, l'ordine ed i raggruppamenti di esse non possono servire per la conoscenza piú precisa del sistema edittale pregiuliano.

sua opera alle abbreviature relative alle *actiones*¹²³, abbia volutamente tralasciato, nel paragrafo in esame, di prendere in considerazione le *formulae* delle *actiones* edittrali. Nulla esclude, infine, che il concentramento delle *formulae* in una appendice sia stato operato in sede scientifica da Sesto Pedio, di cui Probo utilizzò i *libri ad edictum*¹²⁴, mentre l'editto, dal suo canto, già aveva la sistematica, che si intravede nei commentari del sec. II d.C.¹²⁵. Solo una prevenzione, la solita prevenzione contro cui io combatto, può aver fatto, nel nostro caso, ritenere a tanti egregi romanisti di aver scoperto un fortissimo indizio confermativo della codificazione degli editti.

E non basta. È dimostrato che l'ordinamento così detto nuovo dell'editto pretorio, con le *formulae* in calce agli *edicta* corrispondenti, era già conosciuto ed utilizzato nei *libri digestorum* di Celso figlio¹²⁶, *relator* del *senatusconsultum Iuventianum*¹²⁷, il quale era dunque tuttora in vita nel 129 d.C. Vien ritenuto, come vedremo fra breve¹²⁸, che l'*enchiridion* di Pomponio, scritto posteriormente al 129, sia di data anteriore alla codificazione dell'editto. Posteriore alla morte di Celso figlio sono invece i *libri ad Sabinum* di Pomponio¹²⁹, scritti tuttavia entro il 138 d.C., i quali, d'altronde, mostrando conoscenza dell'*edictum « de coniungen-*

¹²³ Ciò può dedursi dall'esistenza, nell'opera, di un § 4, « *de legis actionibus* »: cfr. BAVIERA (nt. 119) 454.

¹²⁴ Sul punto, non del tutto incontrovertito, cfr. WEISS (nt. 45) 259 nt. 3. Comunque, se può discutersi circa l'attribuzione di Pedio all'età preadrianea (in tal senso v., da ultimo, GUARINO, *Storia* [nt. 7] n. 363), non si suole dubitare che Probo abbia avuta conoscenza indiretta, e non diretta, dell'editto.

¹²⁵ Si rifletta, invero, che fu tendenza scientifica assai antica della giurisprudenza romana l'enucleare dal testo delle disposizioni le formule dei mezzi processuali corrispondenti, trattandone in appendice: il che si vede, principalmente, nel commento alle *XII tabulae* di Sesto Elio (cfr. Pomp. D. 1.2.2.38). Sul punto v. anche WEISS (nt. 45) 258 s. e nt. 1: il Weiss, tuttavia, dal rilievo di questa tendenza giurisprudenziale romana si sente autorizzato a trarre la conseguenza che l'Editto, nel sec. I a.C., era veramente munito di un'appendice con le *actiones*.

¹²⁶ Cfr. particolarmente LENEL, *EP*³ 18 nt. 3.

¹²⁷ Cfr. Ulp. D. 5.3.20.6. Non è mancato chi ha tentato di negare che Celso figlio sia stato *relator* di questo *senatusconsultum*: cfr. GIRARD, *La chronologie des ouvrages des jurisconsultes romains*, ora in *Mél. de dr. rom.* 1 (1912) 333; DE FRANCISCI (nt. 64) 446 nt. 3. V. tuttavia, in senso contrario, GUARINO, *Julianus* (nt. 7) 103 e gli autori ivi citati.

¹²⁸ V. *infra* n. 9 e nt. 148.

¹²⁹ Per la dimostrazione relativa, v. da ultimo GUARINO, *Julianus* (nt. 7) 102 e gli autori ivi citati.

dis », non possono non essere ritenuti, da coloro che credono nella codificazione, successivi alla codificazione stessa¹³⁰. L'incontro di questi dati porta la dottrina dominante a dover ritenere che la codificazione edittale sia avvenuta alquanto dopo il 129 e alquanto prima del 138 e che dopo tale evento Celso abbia avuto il tempo di scrivere i *digesta* e morire.

Tutto ciò è inverosimile, a dir poco. Di modo che, se non si vuole ammettere che la codificazione dell'editto è una pura leggenda post-classica, quanto meno si ha da rinunciare a credere che l'abolizione dell'appendice « *de actionibus* » sia stata operata da Salvio Giuliano.

8. — Con il che è esaurita la disamina degli indizi, che i sostenitori dell'« *opinio generalis* » hanno cercato di addurre a conferma della codificazione giuliano-adrianea. Poveri, poverissimi argomenti, che, in realtà, ad altro scopo non servono, che a quello di far sorgere, in menti spassionate, i primi dubbi sulla verità delle notizie fornite da un certo gruppo di fonti postclassiche.

Occorre, ora, vedere se non vi siano, per caso, elementi indiziari tali, da togliere alle citate testimonianze postclassiche ogni parvenza di verosimiglianza e di serietà. E, per mio conto, prenderò le mosse da alcune considerazioni di carattere generale. Considerazioni che, se non vanno sopravvalutate, esigono, d'altronde, di non essere sottovalutate o misconosciute.

Non mi indugerò a sottolineare quanto poco la codificazione, e sopra tutto quella degli editti dei magistrati urbani, risulti consentanea al carattere del principato, in generale, e alla stessa figura politica di Adriano, in particolare¹³¹. Non posso, invece, esimermi dal mettere in evidenza un altro rilievo: che la notizia di una codificazione giuliano-adrianea dell'editto mal si concilia, inoltre, con tutto quanto sappiamo circa la evoluzione storica del *ius honorarium*.

Tra le istituzioni venute in essere nel seno della *respublica* democratica, il *ius honorarium*, per il suo singolare sistema di sviluppo, essenzialmente basato sui poteri discrezionali dei magistrati giurisdicenti¹³²,

¹³⁰ V. *retro* n. 4.

¹³¹ Su questi profili mi sono soffermato altrove, nel tentativo di ricercare, in linea di ipotesi, quale possa essere stato il nucleo di verità classica, che ha dato spunto alla leggenda postclassica sulla codificazione. V. GUARINO (nt. 11) n. 3.

¹³² Il *ius honorarium* acquistò consistenza, come è ben noto, nella fase di crisi della *respublica* democratica, cioè in un periodo di marasma politico, nel quale avvenne che la difficoltà di riunire e far funzionare seriamente le assemblee

fu forse l'istituzione maggiormente invisa ai *principes*, a cominciare da Augusto. Ma i *principes*, come è ben noto, si guardarono bene dal destar scandalo tra i « *laudatores temporis acti* », abolendo, ad esempio, il *ius edicendi*, o comunque opponendo divieti formali alla libera attività dei magistrati¹³³. Essi preferirono, al solito, ricorrere ai sistemi indiretti: sia, in un primo tempo, ravvivando l'attività legislativa dei *comitia*, fomentando l'attività normativa del *senatus*, disciplinando i *responsa prudentium* e favorendo, con l'introduzione del *ius publice respondendi*, l'influenza dei giureconsulti a loro fedeli¹³⁴; sia, in un secondo tempo, attraendo a se stessi ogni concreta attività di produzione, interpretazione e applicazione autoritativa del diritto¹³⁵.

Sta di fatto che questa accorta e insidiosa politica di esautoramento della *iurisdictio* ordinaria, instaurata dai *principes*, diede molto rapidamente i suoi frutti. Nel corso del I sec. d. C. il *ius honorarium*, come tutti riconoscono¹³⁶, perse del tutto, o quasi, ogni capacità produttiva ed evolutiva e gli *edicta magistratuum* divennero conseguentemente *tralatitia*¹³⁷, praticamente immodificati nel corso degli anni, salvo che su punti di minima importanza sostanziale¹³⁸. Ciò posto, pare a me inverosimile che un qualunque *princeps* del sec. II d. C., e tanto meno Adriano¹³⁹, abbia potuto avvertire la necessità o la opportunità di « codificare » gli *edicta* magistratuali, facendo solennemente vietare dal *senatus* ai magistrati giusdicenti una attività, che ormai in pratica nessuno più di essi si permetteva di svolgere, o che, comunque, se taluno spora-

legislative si rifrangesse nella pratica impossibilità di soddisfare le esigenze del progresso giuridico col mezzo delle *leges publicae*. V., in proposito: GUARINO, *Storia* (nt. 7) n. 245 e 246.

¹³³ Solo nei riguardi dei *praesides* delle *provinciae senatoriae* i *principes* curarono che fossero poste sensibili limitazioni costituzionali attraverso l'istituzione dell'*imperium proconsulare maius et infinitum*: cfr. GUARINO, *Storia* (nt. 7) n. 308 e 309.

¹³⁴ Fenomeni notissimi: cfr. GUARINO, *Storia* (nt. 7) n. 327-333.

¹³⁵ Il che avvenne nel sec. II d. C., attraverso la moltiplicazione delle *constitutiones principum* e il potenziamento della *cognitio extra ordinem* (eventualmente esercitata in sede di *appellatio* contro le sentenze della *cognitio ordinaria*): cfr. GUARINO, *Storia* (nt. 7) n. 337, 341, 342.

¹³⁶ Cfr. per tutti KRÜGER (nt. 5) 92 s.

¹³⁷ Sul punto, in particolare, v. WEISS (nt. 45) 250 ss.

¹³⁸ V. *retro* n. 7.

¹³⁹ Il quale, si aggiunga, concentrò i suoi interessi non tanto sulla *respublica*, quanto sull'*imperium Romanum*. V., in proposito, GUARINO (nt. 11) n. 3.

dicamente svolgeva, svolgeva tuttavia in perfetta aderenza alle direttive o alla fiducia imperiali¹⁴⁰. Sarebbe stato sfondare una porta già spalancata e destare, tra gli ultimi nostalgici della democrazia repubblicana, recriminazioni, sia pur fioche, che non v'era davvero motivo di sollevare.

Quel che meno convince, nella tradizione sulla codificazione degli editti, è, insomma, la notizia giustiniana circa il formale divieto ai magistrati giudicanti di innovare per l'avvenire il testo edittale¹⁴¹, salvo che non si riduca il tutto ad un divieto per i magistrati provinciali di alterare il testo dell'*edictum provinciale*, corrispondente, nelle sue parti essenziali, a quello ormai tralaticio e immutato dell'*edictum praetoris urbani*¹⁴². Se quest'ultimo e limitato divieto non è impossibile attribuirlo alle preoccupazioni di Adriano di assicurare la salda ed unitaria tenuta del sistema imperiale romano, molto difficile, per non dire impossibile, è attribuire alla sua iniziativa il divieto generale, di ben diversa e più rivoluzionaria portata, del quale ci riferisce Giustiniano.

Il divieto ha tutta l'aria, a mio avviso, di essere stato ricostruito « *a posteriori* », deducendo dal fatto vero della quasi completa cristallizzazione degli editti l'esistenza immaginaria di un principio giuridico, che l'avesse esplicitamente disposta.

9. — La codificazione dell'editto, ove fosse realmente avvenuta, non avrebbe certo mancato di destare, come ho detto poc'anzi¹⁴³, una grande risonanza nel mondo romano contemporaneo, ed in particolare nell'ambiente dei giureconsulti. Ebbene circostanza davvero impressionante è che, viceversa, mancano del tutto le testimonianze del periodo classico sull'avvenimento codificativo.

Non si dica che questo silenzio delle fonti classiche, a noi direttamente o indirettamente pervenute, va attribuito al caso. Può anche darsi, naturalmente, che dal caso dipenda, ma si convenga che ciò è assai poco probabile. Tanto meno probabile, quando si pensi al numero particolarmente copioso dei testi giurisprudenziali del sec. II d.C., di

¹⁴⁰ Se mai, potrebbe dirsi che Adriano aveva interesse a che il testo tralaticio degli editti magistratuali fosse, una buona volta, sfronato delle clausole antiquate e riordinato sistematicamente: senonché, vedremo tra breve (nt. 10) che la palinogenesi dell'editto non mostra tracce di un apprezzabile riordinamento sostanziale o formale.

¹⁴¹ Cfr. c. *Tanta*-*Δέδωκεν* 18.

¹⁴² Tale è l'ipotesi da me offerta nello scritto cit. *retro* nt. 11.

¹⁴³ V. *retro* n. 8.

cui disponiamo. Tanto e ancor meno probabile, quando si rifletta che, tra questi testi, sono prevalenti i frammenti dei *libri digestorum* e dei *commentarii ad edictum*¹⁴⁴. Tanto e ancor meno e meno ancora probabile, quando si ricordi, infine, che i compilatori dei *Digesta* giustinianeî, non solamente non avevano motivo alcuno per stralciare dalle opere escerpate le menzioni della codificazione dell'editto, se queste menzioni vi fossero state, ma avevano, anzi, tutto l'interesse a porre in risalto l'attività codificatrice di Giuliano¹⁴⁵.

D'altronde l'argomento del silenzio classico sulla codificazione dell'editto, assume, se non erro, uno spicco particolarissimo nei riguardi di un passo di Pomponio ed una importanza addirittura decisiva nei riscontri di un testo di Gaio.

Della pretesa codificazione giuliano-adrianea dell'editto non fa cenno alcuno quel notissimo frammento del *liber singularis enchiridii* di Sesto Pomponio, riportato nei *Digesta* di Giustiniano¹⁴⁶, in cui pur si traccia un quadro relativamente ampio delle magistrature, delle fonti del diritto e della giurisprudenza romana, sino a Giuliano incluso. La dottrina dominante non poteva non meravigliarsi di tal fatto e, escluso che l'omissione possa essere dipesa da una interpolazione privata¹⁴⁷, ha tentato di trarsi dall'imbarazzo, asserendo che l'*enchiridion* di Pomponio fu scritto prima della codificazione dell'editto¹⁴⁸. Ma non è chi non veda il carattere sforzato di questa soluzione, la quale, per di piú, essendo l'*enchiridion* di Pomponio posteriore, come già si è detto, al 129 d. C.¹⁴⁹, è in contrasto con la tesi di molti autori, secondo i quali la codificazione ebbe luogo, invece, prima del 129¹⁵⁰.

¹⁴⁴ Cfr., per piú precise notizie, ALBERTARIO, *Introduzione storica allo studio del diritto romano giustiniano* 1 (1935) 11 s.

¹⁴⁵ Lo dimostra a colpo d'occhio la lettura di Iust. CI. 4.5.10.1 e, sopra tutto, della c. *Tanta - Δέδωκεν* 18. Da notare che il PRINGSHEIM (nt. 4) 5 sostiene che Giustiniano non amava mettere in rilievo l'importanza dell'iniziativa di Adriano nella codificazione dell'editto: l'argomento non vale, peraltro, per Giuliano.

¹⁴⁶ Cfr. Pomp. D. 1.2.2.

¹⁴⁷ Ciò per i motivi addotti nel testo e in nt. 145.

¹⁴⁸ Cfr. per tutti KRÜGER (nt. 5) 191 nt. 3, di cui è interessante riportare la tenuissima motivazione: « wahrscheinlich liegt das Werk auch vor der julianischen Ediktsredaktion, deren Nichterwähnung hier (namentlich im § 12) doch viel auffälliger wäre als in den die Rechtsquellen ganz kurz berührenden Institutionen des Gajus ». Per quanto riguarda il punto della genuinità del *liber singularis enchiridii* e quello dei suoi rapporti con l'*enchiridion* in due libri, cfr. GUARINO, *Il « ius publice respondendi »*, in *RIDA*. 2 (1949) 402 s.

¹⁴⁹ Cfr. KRÜGER (nt. 5) 191 nt. 3. V. anche *retro* n. 7.

Comunque, se in qualche modo il silenzio di Pomponio può pur essere faticosamente spiegato, io domando in che modo vorrà spiegarsi dai sostenitori dell'«*opinio generalis*» il fatto, peraltro sinora minimamente posto in rilievo, che della pretesa codificazione giuliano-adrianea tace del tutto anche il manuale istituzionale di Gaio, scritto dopo la morte di Adriano, in quel suo *prooemium*, che è specificamente dedicato ai *iura populi Romani*¹⁵¹. Ivi Gaio novera tra le fonti del diritto gli *edicta* «*eorum, qui ius edicendi habent*»¹⁵² e si diffonde poi nel chiarire quali siano questi *edicta*, senza menomamente alludere alla codificazione, ma anzi mostrando di considerare il *ius edicendi* come potestà tuttora viva e piena, unica e sola radice degli *edicta magistratuum*¹⁵³.

Chi non voglia chiudere ogni spiraglio al buon senso dovrà convenire, se non erro, che il silenzio di Gaio è indizio sicuro della mai avvenuta codificazione giuliano-adrianea dell'editto. Ed invero appellarsi alla brevilocuquenza dell'opera istituzionale sarebbe assurdo, sia perché la codificazione edittale non avrebbe potuto essere sottaciuta e sia perché il *prooemium* gaiano mostra di non essere stato scritto con preoccupazioni di brevità¹⁵⁴. Né si vorrà, almeno spero, tirare in ballo anche nel nostro caso il solito e comodo appiglio del modello cassiano, che Gaio, provinciale di poca cultura, avrebbe pedissequamente ricalcato, senza troppo badare al mutato diritto dei tempi suoi¹⁵⁵. Quanto meno con il *prooemium* delle Istituzioni Cassio, o qualunque altro predecessore di Gaio, non c'entra, perché quei paragrafi mostrano chiaramente di essere

¹⁵⁰ Cfr. il quadro delle opinioni in GIRARD (nt. 5) 217 nt. 6.

¹⁵¹ 1.1-7. Cfr. KRÜGER (nt. 5) nel passaggio riportato *retro* nt. 148.

¹⁵² Cfr. Gai 1.2.

¹⁵³ Gai 1.6: (*Edicta sunt praecepta eorum, qui ius edicendi habent*). *Ius autem edicendi habent magistratus populi Romani; sed amplissimum ius est in edictis duorum praetorum, urbani et peregrini, quorum in provinciis iurisdictionem praesides earum habent; item in edictis aedilium curulium, quorum iurisdictionem in provinciis populi Romani quaestores habent, nam in provincias Caesaris omnino quaestores non mittuntur, et ob id hoc edictum in his provinciis non proponitur*. Su questo passo cfr., da ultimo, DE MARTINO, *La giurisdizione in diritto romano* (1937) 157 s., il quale, a mio avviso, erroneamente sostiene che Gaio riconosce una estensione del *ius edicendi* pretorio anche ai *praesides* delle *provinciae Caesaris*, che non erano tuttavia magistrati. Chiara e decisiva sembra la premessa di tutto il discorso: «*ius autem edicendi habent magistratus populi Romani*».

¹⁵⁴ In particolare ciò è visibile proprio nei paragrafi 6 e 7.

¹⁵⁵ Cfr., in proposito: ARANGIO-RUIZ (nt. 1) 288 s. Ma v. GUARINO, *Storia* (nt. 7) n. 368.

stati scritti in considerazione del diritto vigente nell'età degli Antonini. Basterebbe guardare, per convincersene, alla dichiarazione secondo cui della equiparazione delle *constitutiones principum* alle *leges* « *unquam dubitatum est* »¹⁵⁶, nonché alla citazione di un rescritto di Adriano in tema di *ius publice respondendi*¹⁵⁷.

10. — Non mancano ulteriori indizi a conferma della mia tesi, e quindi a maggior sconfessione di quanto si legge, sulla codificazione edittale, nelle più volte citate fonti postclassiche.

Abbiamo visto, a suo tempo, che le fonti postclassiche in questione invitano a ricercare nella palinogenesi dell'editto qualche elemento, sia pur embrionale, di ordine logico, senza del quale non si capirebbe perché Giuliano sarebbe stato celebrato come « *ordinator edicti* »¹⁵⁸. Ma elementi del genere non ve ne sono¹⁵⁹. Come è stato già incisivamente osservato¹⁶⁰, l'ordine dell'editto è piuttosto un « disordine », sia dal punto di vista sistematico e sia anche da quello logico-giuridico, non fosse altro perché vi si trovano regimi e mezzi di difesa concorrenti, evidentemente sovrapposti l'uno all'altro col tempo¹⁶¹. Persino il linguaggio edittale è, notoriamente, tanto vario, da far ritenere che nessuno si sia dato molta pena di unificarlo o, quanto meno, di aggiornarlo con la sintassi e col lessico del sec. II d. C.¹⁶².

Questo stato di cose, se è comprensibile per un testo divenuto trattatizio, è inammissibile per un testo che fosse stato comunque riveduto e riordinato. Ed è appunto esso, che spiega l'esitazione della dottrina romanistica a conferire il loro esatto valore alle locuzioni « *ordinare* » e « *componere edictum* »¹⁶³.

¹⁵⁶ Cfr. Gai 1.5, le cui dichiarazioni esplicite e recise certamente non riflettono le concezioni correnti nella prima metà del sec. I d.C.: cfr., in proposito, GUARINO, *Storia* (nt. 7) n. 335-336.

¹⁵⁷ Cfr. Gai 1.7: « ... si vero dissentiant, iudici licet quam velit sententiam sequi: idque rescripto divi Hadriani significatur. Per la esegesi del passo e per la dimostrazione della sua genuinità, v. GUARINO (nt. 148) 409 s.

¹⁵⁸ V, *retro* n. 3 e nt. 41-48.

¹⁵⁹ Mi riferisco, come è ovvio, alla ricostruzione del LENEL, *EP.*³ (1927).

¹⁶⁰ Cfr. MOMMSEN, in *Jur. Schr.* 1.164.

¹⁶¹ Cfr., per qualche esempio: SCHULZ (nt. 1) 151 e nt. 6.

¹⁶² Cfr., per qualche esempio: SCHULZ (nt. 1) 258 s., di cui sembra evidente l'imbarazzo di conciliare con tali risultanze l'*opinio generalis* sulla codificazione giuliana dell'editto.

¹⁶³ V, *retro* n. 3 e nt. 45.

Abbiamo anche visto, a suo tempo¹⁶⁴, che, se rispondessero al vero le dichiarazioni di Giustiniano circa la codificazione giuliano-adrianea¹⁶⁵, dovrebbe risultare, dal materiale di fonti a nostra disposizione, che la giurisprudenza postadrianea considerò l'editto come un testo fisso, immutabile ed autorevolissimo, da seguir passo passo, senza possibilità di variazioni sistematiche, nei *commentarii* allo stesso. Deduzione, la quale dovrebbe sembrare tanto più ovvia a quei seguaci dell'« *opinio generalis* », i quali hanno creduto di poter argomentare variazioni al sistema edittale pre-adrianeo dal riscontro di variazioni sistematiche tra i commenti ritenuti anteriori e quelli ritenuti posteriori alla presunta codificazione¹⁶⁶. Orbene, vi è, a tacer d'altro, una circostanza di grande rilievo, che, contraddicendo in pieno queste conclusioni, smentisce, a mio avviso, ancora una volta, la leggenda sulla codificazione giuliano-adrianea.

Come è a tutti ben noto¹⁶⁷, tra la parte edittale dei *digesta* di Giuliano¹⁶⁸ e il commento *ad edictum* di Ulpiano, da un lato, e, dall'altro lato, i *libri ad edictum provinciale* di Gaio e quelli di Paolo *ad edictum* esistono alcune notevoli divergenze di ordine sistematico. Giuliano¹⁶⁹ ed Ulpiano¹⁷⁰ trattano, nell'ordine, della *hereditatis petitio*, della *rei vindicatio* e dell'*actio Publiciana*, delle azioni civili a tutela delle servitù, delle azioni civili di risarcimento, delle azioni civili divisorie, delle garanzie personali dell'obbligazione, poi delle azioni *ex interrogazione in iure* e di altre formule speciali caratterizzate dall'uso di *praescriptiones*, infine delle azioni pretorie di risarcimento. Paolo¹⁷¹ presenta, invece, le stesse materie in un ordine del tutto diverso e stranamente illogico, in quanto che vengono prima le azioni *ex interrogazione in iure* e le altri similari, segue l'*actio Publiciana*, seguono ancora le azioni pretorie di risarcimento, e soltanto dopo vengono commentate le azioni civili, di cui Giuliano ed Ulpiano parlano, come si è visto, più correttamente, in principio. Quanto a Gaio¹⁷², il suo ordine è lo stesso di Paolo, con la sola variante che l'*actio Publiciana* è considerata insieme con il suo modello civilistico, la *rei vindicatio*.

¹⁶⁴ V. *retro* n. 3 e nt. 49-56.

¹⁶⁵ Cfr. c. *Tanta - Δέδωκεν* 18.

¹⁶⁶ V. *retro* n. 7.

¹⁶⁷ Cfr., da ultimo, GUARINO, *Iulianus* (nt. 7) 63 ss.

¹⁶⁸ *Libri* 1-58 dell'opera: cfr. LENEL, *Iul.* 4-739.

¹⁶⁹ *Libri* 6-9 *digestorum*.

¹⁷⁰ *Libri* 15-23 *ad edictum*.

¹⁷¹ *Libri* 17-25 *ad edictum*.

¹⁷² *Libri* 5-7 *ad ed. provinciale*.

La dottrina romanistica, ancorata alla leggenda sulla codificazione edittale, si è da lunga pezza domandata, di fronte a queste varianti, quale sia stato l'ordine adottato da Giuliano nel codificare l'editto ed ha concluso a favore del sistema seguito da Paolo, e in gran parte da Gaio, argomentando che tale illogicità sistematica espositiva può spiegarsi soltanto con l'ossequio del commentatore al testo commentato, la cui illogicità sistemazione può spiegarsi, a sua volta, soltanto con motivi di carattere storico¹⁷³. La conclusione è indubbiamente suggestiva ma non perciò essa risulta soddisfacente, anche a prescindere dall'ovvia domanda, come mai Giuliano, riordinando l'editto, non avrebbe provveduto a riformare secondo logica il sistema¹⁷⁴. Si può capire che Giuliano, in un'opera di *digesta*, non abbia tenuto conto preciso del sistema edittale codificato, ma ne abbia talvolta prescinduto¹⁷⁵; non si può affatto capire, viceversa, perché mai si sia arbitrato di discostarsi dal presunto sistema del testo codificato Ulpiano, nello scrivere un'opera di commento pedissequo *ad edictum*¹⁷⁶. Il che vale, nei limiti della variante che lo concerne, anche per il commentario *ad edictum provinciale* di Gaio, sempre che si ritenga che l'*edictum provinciale* corrispondeva strettamente a quello del *praetor urbanus*¹⁷⁷.

Le soluzioni suggerite dallo stato di cose ora descritto sono due. L'una, la più radicale, è che il testo dell'*edictum provinciale* avuto sott'occhio da Gaio fosse dissimile da quello dell'*edictum urbanum*¹⁷⁸, e che il testo dell'*edictum praetoris urbani* commentato da Paolo fosse, nella sistematica esteriore, sensibilmente diverso, in alcuni punti, da quello posteriormente commentato da Ulpiano: la riforma sistematica

¹⁷³ Cfr. LENEL, *EP*³ 12 s.: « Eine Ordnung ... wie die Paulinische ... ist nimmermehr im Kopf dieses Juristen entstanden; sie ist uns nur unter die Voraussetzung verständlich, dass sie durch die Vorlage gegeben war ».

¹⁷⁴ La domanda accennata nel testo è ben diversa e ben diversamente fondata che l'obiezione, facilmente contrastata dal LENEL (nt. 173) 13, di quanti hanno trovato strano che Giuliano, dopo aver scelto un certo ordine sistematico per l'editto, se ne sia discostato nei *digesta*. A mio avviso, è assurdo che Giuliano, se avesse realmente « riordinato » l'editto, avrebbe mantenuto la illogica disposizione delle materie, che appare nei commentari di Paolo e di Gaio.

¹⁷⁵ Per casi di questo genere, cfr. GUARINO, *Iulianus* (nt. 7) 65 s.

¹⁷⁶ Sul carattere « pedissequo » del commentario edittale di Ulpiano, cfr. per tutti KRÜGER (nt. 5) 240 ss.

¹⁷⁷ V. *retro* nt. 5.

¹⁷⁸ Soluzione, del resto, non esclusa da LENEL, *EP*³ 9 s.

implicitamente suggerita da Giuliano nei suoi *digesta*¹⁷⁹ sarebbe stata, insomma, attuata da qualche pretore imprecisabile nel periodo di tempo intercorrente tra la pubblicazione del commentario di Paolo e quella del commentario di Ulpiano¹⁸⁰. L'altra soluzione, la piú prudente, è che la discordanza sistematica tra i commentari edittali post-adrianei sia giustificata dal fatto che il testo edittale non fu mai un testo solennemente codificato, ma un groviglioso testo tralaticio, che forse i commentatori non avevano nemmeno direttamente sott'occhio¹⁸¹ e che, comunque, questi si sentivano ampiamente autorizzati, se del caso, a non rispettare nell'ordine sistematico delle sue clausole.

Anche a volersi attenere all'opinione piú cauta, è evidente che la leggenda relativa alla codificazione giuliano-adrianea dell'editto viene a ricevere un altro fiero colpo alla base. La dimostrazione indiziaria della sua falsità può ben ritenersi, a mio avviso, coi suesposti rilievi conclusa¹⁸².

11. — Io non mi illudo né spero che la tesi, che ho qui esposto e difeso, con la maggior possibile stringatezza, sia per ricevere facili e pronti consensi da chi sin oggi ha fermamente creduto in una tradizione tanto salda ed incontrastata, quale è quella della codificazione dell'editto romano¹⁸³. Mi illudo e spero che gli argomenti da me raccolti inducano

¹⁷⁹ Redatti, a mio avviso, tra il 143 e il 147, ma, comunque, non oltre il principato di Antonino Pio: v. GUARINO, *Iulianus* (nt. 7) 75 ss.

¹⁸⁰ Sull'antiorità dei *libri ad edictum* di Paolo rispetto a quelli di Ulpiano, v. per tutti KRÜGER, *Gesch.* 242.

¹⁸¹ Alludo, in particolare, ai *libri ad edictum* di Ulpiano, la cui stretta, talvolta letterale, dipendenza dai *digesta* di Giuliano (ed eventualmente anche dal presumibile commentario *ad edictum* di quest'ultimo: v. GUARINO, *Iulianus* [nt. 7] 69 ss.) è cosa notissima, oltre che comprovata dalla circostanza, di cui si parla ampiamente nel testo. Cfr., in proposito, DE FRANCISCI, in *BIDR.* 22 (1910) 160 nt. 2 e, da ultimo, GUARINO, *Iulianus* cit. 113 s.

¹⁸² Insisto, a scanso di equivoci, sul carattere indiziario della dimostrazione da me offerta: v. anche *retro* nt. 28. D'altro canto, la romanistica moderna basa la maggior parte dei suoi risultati sulla critica indiziaria dei testi classici. A maggior ragione merita, dunque, considerazione una ricerca che tenda, come la presente, a smentire la classicità di un dato ricavabile esclusivamente da passi di età postclassica.

¹⁸³ Avverto, una volta per sempre, che tutte le volte che ho parlato, « *sic et simpliciter* », di « editto » ho inteso prescindere dalla problematica della diversità dei testi edittali (v. *retro* nt. 5) concentrando l'attenzione sul dato generico della produzione edittale romana.

almeno la dottrina a ritenere che l'onere della prova è rovesciato. E spingano pertanto altri studiosi alla ricerca di altri elementi, se ve ne sono, a sostegno del troppo fragile castello di dati costituito dai testi postclassici dianzi indicati¹⁸⁴.

Forse, peraltro, vi sarà anche chi, messo sull'avviso delle argomentazioni di questo studio, tenterà di rafforzarle attraverso un riesame spregiudicato della palinogenesi dell'editto nelle sue singole clausole. E sarà, a mio parere, un lavoro fruttuoso, perché non mancheranno di venire alla luce gli indizi di alcuni ritocchi, sia pur minimi e di carattere prevalentemente formale¹⁸⁵, che il testo edittale, e segnatamente quello del *praetor urbanus*, ebbe a subire, ad opera dei magistrati edicenti, successivamente al principato di Adriano¹⁸⁶.

Se non mi inganno, la critica romanistica si trova, relativamente

¹⁸⁴ V. *retro* n. 2 e 3.

¹⁸⁵ Ritocchi, certamente, minimi e di carattere prevalentemente formale per i motivi esposti *retro* n. 8: principalmente, a causa del fatto che gli *edicta magistratum* erano divenuti già da tempo tralatici proprio perché, di fronte alle costituzioni imperiali, esprimevano un *ius vetus*.

¹⁸⁶ Vi è, ad esempio, una significativa circostanza, riguardante l'*interdictum «uti possidetis»*, della quale non pare che i sostenitori dell'*«opinio generalis»* si siano debitamente preoccupati. Gaio, Festo e Ulpiano riferiscono il testo di tale *interdictum* ciascuno in modo diverso. La dottrina è unanime nel ritenere che il testo riportato da Fest. sv. «*possessio*» (Lindsay 260) sia poco sicuro (v., in proposito, LENEL, *EP.*³ 470 e WEISS [nt. 45] 266, secondo cui Festo avrebbe addirittura riprodotto un dettato più antico), ma sta di fatto che vi è, comunque, divergenza tra le formulazioni attestate dai due giuristi, Gaio e Ulpiano, ambedue posteriori al principato di Adriano. Gai 4.160 riporta il testo senza la specificazione dell'attinenza al *fundus* o alle *aedes* e senza l'inciso relativo all'*exceptio vitiosae possessionis* («*uti nunc possidetis, quo minus ita possideatis, vim fieri veto*»), Ulp. D. 43.17.1.1. (69 *ad ed.*) trascrive, viceversa, una formula completa («*uti eas aedes, quibus de agitur, nec vi nec clam nec precario alter ab altero possidetis, quominus ita possideatis, vim fieri veto*»). Io escluderei senz'altro che Gaio abbia copiato la sua formula dal solito ipoteticissimo modello preadrianeo (in tal senso, v. anche WEISS [nt. 45] 266 nt. 5: ivi citazioni) o che l'ancor più solito e comodo amanuense distrattone abbia lasciato nella penna l'inciso (v. invece WEISS, *cit.* 66). Nemmeno andrei all'idea della brevilocuzione istituzionale di Gaio (idea che potrebbe trovar forza nella considerazione che Gai 4.160 non tratta *ex professo* degli interdetti possessori, ma li richiama come esempi di *interdicta duplicia*): se così fosse, Gaio avrebbe abbreviato, nello stesso paragrafo, la formula dell'*interdictum «utrubi»*, quanto meno eliminando l'inciso «*de quo agitur*». Non è da escludere, ciò dato, che il testo dell'*interdictum «uti possidetis»* abbia subito variazioni (anche se di portata non sostanziale) nelle diverse redazioni postadriane dell'*edictum praetoris urbani*.

alla valutazione dell'opera esercitata dalla giurisprudenza postadrianea, di fronte ad un grande dilemma. Mentre, da un lato, si riconosce che questa giurisprudenza ebbe a svolgere un'opera notevole di sistemazione, se non più di creazione, dei principî giuridici romani¹⁸⁷; d'altro lato, non si comprende come questa opera si sia potuta effettivamente svolgere, se davvero l'editto si imponeva, come testo codificato, al rispetto dei giureconsulti¹⁸⁸. La negazione della pretesa codificazione edittale costituisce, a mio avviso, la chiave risolutiva del complesso problema. Sul presupposto di essa si potrà finalmente e pienamente comprendere come mai si siano potuti determinare, sullo scorcio dell'età classica, svolgimenti e progressi dei principî onorari, che il buon senso rifugge dall'attribuire, come per il passato, alla decadenza postclassica.

POSTILLA PRIMA: OPINIONI CODIFICATE?

In un suo egregio « corso » di storia del diritto romano¹ il Frezza, dopo aver riferito la « *communis opinio* » circa la « codificazione » giuliano-adrianea dell'editto (pretorio), così osserva in nota²: « L'oscura maniera di esprimersi di Giustiniano nelle costituzioni proemiali *de confirmatione Digestorum* (*Tanta* e *Δέδωκεν* § 18), donde abbiamo i maggiori particolari sulla codificazione adrianea dell'editto, non consente che una interpretazione necessariamente congetturale dei particolari della riforma. Ma l'oscurità dei particolari non toglie la piena certezza storica del fatto: contro il fragile tentativo di negazione della storicità della codificazione, dovuto al Guarino³, vedi ora le testimonianze nu-

¹⁸⁷ Preziose osservazioni in proposito si leggono, da ultimo, in ARANGIO-RUIZ, *Il mandato in diritto romano* (1949) 41 s.

¹⁸⁸ Posto, ad esempio, che l'*actio pigneraticia in ius (bonae fidei)* sia stata ignota ai giuristi romani sin verso la metà del sec. II d.C. (in tal senso, lucidamente, SEGRÈ, *Sull'età dei giudizi di buona fede, di commodato e di pegno*, in *Studi Fadda* [1906] 6.331 ss.), escluso, d'altro canto, che essa sia stata inventata solo in età postclassica (v. peraltro *contra*, da ultimo ARANGIO-RUIZ [nt. 187] 34 nt. 1): potrebbe finalmente comprendersi come mai essa sia entrata a far parte dell'*edictum praetoris* in età postadrianea.

* In *Labeo* 1 (1955) 201 s.

¹ FREZZA, *Corso di storia del diritto romano* (s.d., 1954) 351 s.

² *Cit.* 252 nt. 22.

³ *L'esaurimento del « ius honorarium » e la pretesa codificazione dell'editto*,